

**APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA COSTRUZIONE DEL
SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI CON PRODUZIONE DI VAPORE DELLA
LINEA DI RECUPERO ENERGETICO L75 DELL'IMPIANTO DI SAN ZENO,
AREZZO (AR)**

- CAPITOLATO D'ONERI -

Arezzo, Giugno 2023



AISA IMPIANTI S.p.A.

Sede legale: Strada Vicinale dei Mori, snc – Loc San Zeno – 52100 AREZZO
C.F. e P.IVA 02134160510 – R.E.A. di Arezzo n. 164281 – Cap. soc. € 6.650.000,00 i.v.
Tel. 0575 998612 – Mail info@aisaimpianti.it – PEC aisaimpianti@pec.it

CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto

1.1 L'appalto ha per oggetto:

- la progettazione esecutiva (incluso coordinamento sicurezza in fase di progettazione) (**Fase 1**)
- e la realizzazione (**Fase 2**)

del sistema di trattamento rifiuti con produzione di vapore della linea di recupero energetico L75 dell'Impianto di San Zeno, Arezzo (AR) (di seguito anche l'**Impianto o L75**) di proprietà e gestione AISA IMPIANTI S.p.A. (di seguito anche **Stazione Appaltante**).

Il sistema dovrà essere in grado di trattare 75.000 t/anno di rifiuti combustibili.

L'intervento è stato autorizzato dalla Giunta Regionale della Toscana con delibera n. 1083 del 3.8.2020 e smi emessa nell'ambito del progetto di "Riposizionamento dell'impianto di recupero integrale dei rifiuti di San Zeno (AR)".

L'Impianto oggetto di appalto dovrà consentire alla Stazione Appaltante, in qualità di gestore dell'Impianto: (i) di acquisire la qualifica R1 con un coefficiente minimo pari a 0,65; (ii) di ottenere una produzione di vapore pari a 25,5 t/h a 423 °C e 41 bara; (iii) di ottenere una concentrazione di inquinanti nei fumi inferiore a 20 mg/Nm³ per il gas CO e inferiore a 180 mg/Nm³ per i gas NO_x; (iv) rispettare le normative di settore, con particolare riferimento alla Parte quarta – Titolo III-bis e Parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

CAPITOLO 2

TERMINI DI ESECUZIONE

2.1 Termine di esecuzione della progettazione esecutiva (Fase1)

2.1.1 La progettazione esecutiva dovrà essere portata a compimento entro e non oltre **100** (cento) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto d'appalto (fermo restando il termine intermedio di 60 giorni di cui all'art. 11, 2° capoverso, del Capitolato tecnico).

2.1.2 Entro il suddetto termine l'intera documentazione progettuale indicata nel Capitolato tecnico dovrà essere a disposizione della Stazione Appaltante per la sua valutazione.

2.1.3 La Stazione Appaltante dovrà concludere la valutazione entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di completa consegna della documentazione.

2.1.4 Eventuali non conformità riscontrate dalla Stazione Appaltante dovranno essere risolte dall'Appaltatore nel termine indicato dalla Stazione Appaltante.

2.1.5 Il Progetto predisposto dall'Appaltatore sarà quindi sottoposto a validazione ai sensi dell'art. 26, comma 8 bis, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

2.1.6 Eventuali non conformità riscontrate dal soggetto incaricato dell'attività di verifica ex art. 26, comma 6, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dovranno essere risolte dall'Appaltatore nel termine indicato dalla Stazione Appaltante.

2.1.7 In caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di uno qualsiasi dei termini di cui ai precedenti punti 2.1.1, 2.1.4, 2.1.6, sarà applicata una penale dell'1 per mille sull'importo contrattuale della progettazione per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Le penali sono cumulabili e l'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di richiedere l'integrale risarcimento del danno subito a causa del ritardo e/o dell'inadempimento della prestazione.

2.2 Termine di esecuzione dei lavori (Fase 2)

2.2.1 Il Direttore dei lavori procederà alla consegna dei lavori entro 30 giorni dalla validazione del progetto esecutivo da parte del RUP. Della consegna sarà redatto apposito verbale.

2.2.2 I lavori dovranno essere interamente portati a compimento entro e non oltre

540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui sopra.

2.2.4 Dell'avvenuta ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta al Direttore dei lavori.

2.2.3 In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale dei lavori (Fase 2) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

2.2.4 L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di richiedere l'integrale risarcimento del danno subito a causa del ritardo e/o dell'inadempimento della prestazione.

CAPITOLO 3

DISCIPLINA ECONOMICA

3.1 Tipologia di corrispettivo

3.1.1 Il corrispettivo d'appalto è stabilito "*a corpo e misura*", come segue:

Prestazione	Tipologia corrispettivo
PROGETTAZIONE	Corrispettivo " <i>a corpo</i> "
LAVORI	Corrispettivo " <i>a corpo</i> "
ONERI SICUREZZA	Corrispettivo " <i>a misura</i> "

3.1.2 Il corrispettivo si intende comprensivo di qualsiasi onere e spesa occorrente per eseguire le prestazioni a regola d'arte.

3.1.3 Si precisa che, la stima dei lavori presente nella documentazione di gara assume valore meramente indicativo, essendo stata redatta ai soli fini della determinazione del valore dei lavori da porre a base di gara, e non potrà in nessun caso costituire, in sede esecutiva, motivo per richieste da parte dell'Appaltatore di maggiori oneri o per variazioni ai lavori rispetto a quanto risultante nei documenti contrattuali.

3.2 Liquidazione del corrispettivo

3.2.1 Corrispettivo della progettazione

3.2.1.1 Il corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva sarà liquidato all'Appaltatore in unica soluzione ad avvenuta validazione del progetto da parte del RUP.

A tal fine, entro 7 giorni dal verificarsi del presupposto di cui sopra, il RUP emetterà il Certificato di pagamento (CP Progettazione).

3.2.1.2 Il corrispettivo potrà essere fatturato dall'Appaltatore esclusivamente dopo l'emissione del Certificato di pagamento di cui sopra.

Il pagamento della fattura regolarmente emessa avverrà a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data Certificato di pagamento.

3.2.1.3 Il pagamento della fattura è comunque subordinato alle verifiche di regolarità previste dalla vigente normativa.

3.2.1.4 Ai sensi dall'art. 1 del D.L. 50/2017, si applica la disciplina inerente la scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. *split payment*).

3.2.1.5. Non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per revisioni e/o

integrazioni della progettazione esecutiva che risultassero necessarie in fase di valutazione della Stazione Appaltante o di validazione.

3.2.1.6. In considerazione del ristretto termine di pagamento e dell'importo del corrispettivo della progettazione in relazione al corrispettivo complessivo dell'Appalto, non è prevista concessione di anticipazione sul corrispettivo di progettazione.

3.2.2 Corrispettivo per l'esecuzione dei lavori

3.2.2.1 Modalità di liquidazione del corrispettivo

Il corrispettivo dei lavori sarà liquidato a stati di avanzamento lavori come qui di seguito descritto.

3.2.2.2 Modalità di contabilizzazione

A) Lavori

Trattandosi di lavori con corrispettivo "*a corpo*", ai fini della contabilizzazione in corso d'opera delle lavorazioni eseguite si farà riferimento alla apposita Tabella di incidenza percentuale (o di percentualizzazione) delle lavorazioni facente parte della documentazione di gara.

Per la contabilizzazione di lavorazioni non complete, farà fede la stima dell'avanzamento delle stesse operata dalla Direzione Lavori in percentuale rispetto all'intero corpo d'opera come definito nella tabella di percentualizzazione.

B) Oneri di sicurezza

Gli oneri di sicurezza saranno contabilizzati "*a misura*" con applicazione dei prezzi allegati alla documentazione di sicurezza e, in mancanza, con quelli desumibili dal Bollettino Regionale Toscana o Umbria vigenti alla data di pubblicazione del Bando di gara.

3.2.2.3 Stati Avanzamento Lavori (SAL)

Il corrispettivo relativo all'esecuzione dei lavori sarà liquidato a Stati di Avanzamento Lavori (**SAL**) ogni volta che matureranno corrispettivi per € 1.000.000 (euro un milione), al lordo di ribasso, compresi gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, sino al raggiungimento del progressivo importo di € 16.000.000 (16 milioni); la rimanente parte del corrispettivo, costituente "rata di saldo", verrà contabilizzata a lavori ultimati con il SAL FINALE.

Per maggior chiarezza e a titolo di esempio, saranno pertanto emessi:

1° SAL: al raggiungimento dell'importo (al lordo di ribasso, oneri di sicurezza inclusi, IVA esclusa) di € 1.000.000 (1 milione);

2° SAL: al raggiungimento dell'importo (progressivo, al lordo di ribasso, oneri di sicurezza inclusi, IVA esclusa) di € 2.000.000 (2 milioni);

3° SAL: al raggiungimento dell'importo (progressivo, al lordo di ribasso, oneri di sicurezza inclusi, IVA esclusa) di € 3.000.000 (3 milioni);

e così procedendo fino al raggiungimento di un importo progressivo (al lordo di ribasso, oneri di sicurezza inclusi, IVA esclusa) pari ad € 16.000.000 (16 milioni).

La rimanente parte del corrispettivo contrattuale sarà contabilizzata a lavori ultimati con il SAL FINALE.

3.2.2.4 Procedura di emissione dei SAL e dei Certificati di pagamento (CP)

Al raggiungimento degli importi di cui al paragrafo che precede, l'Appaltatore ne darà tempestiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori.

Accertata la sussistenza dei presupposti, la Direzione dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, procederà alla contabilizzazione delle opere eseguite.

Lo Stato di Avanzamento Lavori sarà adottato dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore.

La contabilità sarà sottoposta all'Appaltatore per la sua sottoscrizione.

Raccolta la firma dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori trasmetterà il SAL al RUP per l'emissione, entro 7 giorni, del Certificato di pagamento (**CP**).

Il Certificato di pagamento relativo al SAL FINALE - corrispondente alla "rata di saldo" - sarà emesso dal RUP entro 7 giorni dall'emissione del Certificato di collaudo.

3.2.2.5 Fatturazione e pagamenti

Gli Stati Avanzamento Lavori potranno essere fatturati dall'Appaltatore esclusivamente dopo l'emissione del Certificato di pagamento di cui al paragrafo che precede ed esclusivamente per l'importo risultante da detto certificato.

Le fatture regolarmente emesse saranno pagate a mezzo bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data Certificato di pagamento, ad eccezione della fattura relativa al SAL FINALE, che sarà invece pagata a 15 (quindici) giorni data Certificato di pagamento.

Il pagamento della fattura relativa al SAL FINALE, che costituisce rata di saldo, è comunque subordinato alla previa presentazione da parte dell'Appaltatore della garanzia di cui all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 ("Garanzia rata di saldo"). In mancanza di presentazione della garanzia suddetta, il pagamento sarà effettuato nel momento in cui il Certificato di collaudo assumerà carattere definitivo [2 anni dall'emissione del Certificato di collaudo].

Ogni pagamento è in ogni caso subordinato alle verifiche di regolarità previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla vigente normativa.

Ai sensi dall'art. 1 del D.L. 50/2017, si applica la disciplina inerente la scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. *split payment*).

3.2.2.6 Anticipazione contrattuale

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sarà riconosciuta all'Appaltatore che ne faccia richiesta un'anticipazione nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale dei lavori, previa emissione, da parte dell'Appaltatore, di fattura a tale titolo nonché presentazione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dal suddetto articolo ("Garanzia per l'anticipazione"). di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'anticipazione sarà corrisposta entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori (sempre che le attività in cantiere siano state effettivamente iniziate), qualora la garanzia sia stata prestata antecedentemente alla consegna dei lavori; qualora la garanzia sia prestata successivamente, l'anticipazione verrà corrisposta entro 15 giorni dalla presentazione della garanzia.

Come ogni pagamento, anche il pagamento dell'anticipazione è comunque subordinato alle verifiche di regolarità previste dalla vigente normativa.

L'anticipazione verrà recuperata sui singoli SAL proporzionalmente all'avanzamento dei lavori.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi ed esso imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3.2.2.7 Revisione prezzi

Il corrispettivo contrattuale relativo ai lavori potrà essere oggetto di revisione, in aumento o diminuzione, qualora nel corso dell'appalto si registrino variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei prezzi ISTAT alla produzione nel settore delle costruzioni, superiori al 5%, con riferimento a ciascun SAL.

Ai fini della revisione rileverà esclusivamente la parte eccedente il 5% e, di questa parte, solamente l'80%.

La valutazione della sussistenza dei presupposti per procedere alla revisione e la computazione dell'eventuale relativo importo avverrà in unica soluzione a lavori ultimati.

A tal fine:

a) Ai fini della valutazione della variazione dei prezzi sarà utilizzato il seguente indice ISTAT:

- Indice ISTAT "Indici dei prezzi alla produzione delle costruzioni", sottoindice "Costruzione di edifici non residenziali".

b) La variazione del suddetto indice sarà considerata con riferimento al seguente periodo temporale:

- dal mese di scadenza del termine di presentazione delle offerte al mese di maturazione del singolo SAL.

c) La variazione percentuale dei prezzi sarà calcolata come segue:

- $V_p = (I_{mes} - I_{mso}) / I_{mso}$

dove:

V_p : Variazione percentuale

I_{mes} : Indice ISTAT del mese di emissione SAL

I_{mso} : Indice ISTAT del mese di scadenza del termine di presentazione delle offerte

Il valore della variazione percentuale sarà troncato al 2° decimale.

d) Il calcolo dell'importo della revisione (in aumento o diminuzione) riferito ad ogni singolo SAL - in presenza di variazione superiore al 5% - avverrà con applicazione della seguente formula:

- $I_{rs} = I_s \times (V_p - 5\%) \times 80\%$

dove:

Irs: Importo revisione SAL

Is: Importo SAL (importo dei lavori al netto di ribasso contabilizzati nel SAL, incluso oneri di sicurezza)

Vp: Variazione percentuale

Qualora al termine dei lavori risultassero importi a titolo di revisione a favore dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà farne espressa richiesta alla Stazione Appaltante a mezzo pec, allegando i relativi conteggi, entro e non oltre la data di emissione del Certificato di collaudo, pena la decadenza.

Qualora a seguito della suddetta richiesta dell'Appaltatore risultassero dovuti importi a titolo revisionale, la Stazione Appaltante emetterà specifico Certificato di pagamento entro 30 giorni dalla richiesta. Il pagamento dell'importo avverrà a 30 giorni data Certificato di pagamento.

Nel caso di revisione a favore della Stazione Appaltante, il relativo importo sarà detratto d'ufficio dal Certificato di pagamento del SAL FINALE.

La revisione prezzi è ammessa esclusivamente nei casi e con le modalità previste dal presente articolo. Nessun'altra richiesta di revisione prezzi ad alcun titolo o motivo potrà essere avanzata dall'Appaltatore.

CAPITOLO 4

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

4.1 Garanzia definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, D. Lgs. 50/2016 nelle forme di legge.

L'ammontare della garanzia è calcolato sull'ammontare complessivo del contratto.

Non saranno opponibili alla Stazione Appaltante le franchigie, gli scoperti e/o i mancati o ritardati pagamenti dei premi alla compagnia di assicurazione.

4.2 Polizza di responsabilità civile professionale del progettista

Prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante copia della polizza di responsabilità civile professionale del progettista per un importo di massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

La polizza deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo, dei calcoli strutturali e di ogni altra documentazione progettuale, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi e/o danni.

Franchigie, scoperti e mancati e/o ritardati pagamenti dei premi di polizza non saranno opponibili alla Stazione Appaltante.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori (Fase 2) fino all'emissione del certificato di collaudo dei lavori (Fase 2).

4.3 Polizza CAR

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori (Fase 2), una polizza di assicurazione che copra la responsabilità civile terzi ed i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (polizza CAR), con i seguenti massimali:

- per opere da eseguirsi: somma corrispondente all'importo dei lavori;

- per opere preesistenti: € 1.000.000,00;
- per costi di demolizione e sgombero: € 250.000,00;
- per responsabilità civile terzi: € 1.000.000,00.

Franchigie, scoperti e mancati e/o ritardati pagamenti dei premi di polizza non saranno opponibili alla Stazione Appaltante.

4.4 Polizza a garanzia dell'anticipazione

L'erogazione dell'anticipazione contrattuale prevista per i lavori è subordinata alla presentazione della garanzia di cui all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi ed esso imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

4.5 Garanzia rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione della garanzia di cui all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia copre anche gli eventuali indennizzi e/o penali dovuti dall'Appaltatore per mancato rispetto dei livelli prestazionali dell'Impianto dichiarati in sede di gara dallo stesso.

Non saranno opponibili alla Stazione Appaltante le franchigie e gli scoperti e/o i mancati o ritardati pagamenti dei premi alla compagnia di assicurazione.

4.6 Polizza indennitaria e RCT decennale

Non oltre 10 giorni dall'emissione del certificato di collaudo dei lavori, l'Appaltatore, ai sensi all'art. 103, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, dovrà consegnare alla Stazione

Appaltante:

- a) polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi e danni derivanti da difetti costruttivi con massimale pari al 40% dell'importo dell'intero importo contrattuale;
- b) polizza decennale di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con massimale pari a € 1.000.000;

La durata di entrambe le polizze di cui sopra decorre dalla data del certificato di collaudo dei lavori.

Franchigie, scoperti e mancati e/o ritardati pagamenti dei premi di polizza non saranno opponibili alla Stazione Appaltante.

CAPITOLO 5

PENALI PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PRESTAZIONALI

5.1 Penale per mancato raggiungimento del valore di rendimento termico garantito dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica

Qualora, all'esito dei collaudi, non risultasse raggiunto il valore di rendimento termico del generatore di vapore al carico nominale garantito dall'Appaltatore nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, verrà applicata una penale quantificata come segue:

$$P \text{ €} = (Vg - Vr) \times 30.000$$

Dove:

- P €: Importo in euro della penale
- Vg: Valore di rendimento termico garantito dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica
- Vr: Valore di rendimento termico riscontrato all'esito del collaudo

5.2 Penale per mancato raggiungimento del valore di CO garantito dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica

Qualora, all'esito dei collaudi, non risultasse raggiunto il valore di concentrazione di CO al carico nominale garantito dall'Appaltatore nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, verrà applicata una penale quantificata come segue:

$$P \text{ €} = (Vr - Vg) \times 5.000$$

Dove:

- P €: Importo in euro della penale
- Vr: Valore di concentrazione di CO riscontrato all'esito del collaudo
- Vg: Valore di concentrazione di CO garantito dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica

CAPITOLO 7

DISCIPLINA DELLE RISERVE

7.1 Forma e contenuto delle riserve

7.1.1 L'Appaltatore è sempre tenuto ad eseguire i lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto in conformità a leggi, regolamenti ed ai documenti di gara ed è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo e svolgimento dei lavori, quale che sia la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

7.1.2 Le riserve, a pena di decadenza, sono iscritte sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole.

7.1.3 Le riserve non espressamente confermate sul Conto Finale si intendono abbandonate.

7.1.4 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

7.1.5 La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

7.2 Iscrizione delle riserve sul registro di contabilità

7.2.1 Il Registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

7.2.2 Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, la Stazione Appaltante ne farà espressa menzione nel registro.

7.2.3 Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con

precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al soprastante comma 7.2.1, oppure abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, l'Appaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve relative ai fatti e/o al periodo oggetto di registrazione.

7.3 Valutazione delle riserve

7.3.1. Sulle riserve iscritte dall'Appaltatore la Stazione Appaltante si esprimerà entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di collaudo.

7.3.2 È preclusa all'Appaltatore ogni azione giudiziaria in relazione alle riserve sino ad avvenuto decorso di tale termine.

7.3.3 Decorso il suddetto termine senza che la Stazione appaltante si sia espressa, le riserve si intendono respinte.

CAPITOLO 8

ALTRE DISPOSIZIONI

8.1 Subappalto

8.1.1 Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed è ammesso, sempreché l'Appaltatore abbia indicato nella documentazione di gara la volontà di avvalersene, nei limiti qui di seguito riportati:

Attività	Subappalto
PROGETTAZIONE	Non consentito (*)
LAVORI	Fino ad un massimo del 50% dei lavori (**)

(*) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, c. 8, del D.Lgs. 50/2016.

(**) Art. 105, c. 1, del D.Lgs. 50/2016.

8.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

8.2.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., tra cui la comunicazione alla Stazione Appaltante delle coordinate dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione, comunicando altresì generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

8.2.2 L'Appaltatore si impegna inoltre:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- ad esporre in fattura il codice CIG indicato in contratto. La mancata o errata indicazione del codice CIG facoltizza la Stazione Appaltante a non procedere a pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione della fattura.

8.3. Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 231/01 (parti terze) e informazioni sulla politica integrata qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale di AISA IMPIANTI

8.3.1 AISA IMPIANTI S.P.A. dichiara di avere approvato il proprio modello organizzativo contenente Codice Etico Comportamentale, ai sensi del D.Lgs. 231/01, con delibera del Consiglio di Amministrazione di AISA IMPIANTI in data 02.01.2013, e quindi richiede a tutti i propri aventi causa a qualsiasi titolo (parti terze) di conformare i propri comportamenti ai principi ed obiettivi di qualità e legalità dettati

dalla suddetta normativa, ed assunti da AISA IMPIANTI nei precetti citati. 8.3.2 Ogni parte terza si obbliga di conseguenza, nell'espletamento dell'attività oggetto del contratto, ad uniformarsi al rispetto dei criteri di comportamento indicati, la cui violazione costituirà inadempimento contrattuale ai sensi del Codice Civile. In particolare, la contestazione dell'inadempimento di cui trattasi darà luogo alla facoltà di AISA IMPIANTI di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

8.3.2 AISA IMPIANTI ha inoltre approvato una Politica per la gestione della Qualità, dell'Ambiente, della Sicurezza nel lavoro e di Responsabilità Sociale conformemente agli standard di cui alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, SA 8000, alla quale ha uniformato tutte le proprie attività, il cui contenuto è reso noto ai soggetti che lavorano per essa e a tutti gli interessati.

8.3.3 L'estratto del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e la Politica Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale sono disponibili per la consultazione nel sito aziendale www.aisaimpanti.it.

8.4 Responsabilità sociale

8.4.1 La Stazione Appaltante ha implementato un sistema di gestione per la Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000, standard internazionale che definisce pratiche e comportamenti in tema di lavoro, in particolare con riferimento a:

- lavoro minorile;
- lavoro obbligato;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
- discriminazione;
- procedure disciplinari;
- orario di lavoro;
- retribuzione.

8.4.2 I contraenti della Stazione Appaltante sono tenuti a rispettare i principi contenuti nello standard SA 8000 e a consentire, qualora richiesto da AISA IMPIANTI, l'effettuazione di audit presso le proprie sedi ai fini della verifica dell'osservanza di tali principi.

8.5 Obbligo di riservatezza

8.5.1 L'Appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

8.5.2 Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Stazione Appaltante;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

8.5.3 Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'Appaltatore.

8.5.4 L'Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Stazione Appaltante nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

8.5.5 L'Appaltatore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'Appaltatore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Stazione Appaltante al fine di concedere a quest'ultimo una

ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

8.5.6 Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.

8.5.7 L'Appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Stazione Appaltante, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'Appaltatore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Stazione Appaltante.

8.5.8 È altresì vietata sia all'Appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'Appaltatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

8.5.9 L'Appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

8.5.10 In particolare, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Stazione Appaltante per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o

presunta violazione da parte dell'Appaltatore, del personale in servizio presso l'Appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

8.5.11 Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

8.5.12 Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

8.6 – Responsabilità per danni

8.6.1 L'Appaltatore è responsabile di ogni e qualsiasi danno direttamente e/o indirettamente causato alla Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

8.6.2 Tra l'altro ed in particolare, l'Appaltatore risponde in solido di ogni danno provocato da qualsiasi soggetto che intervenga per suo conto nell'esecuzione dell'appalto (fornitori, subappaltatori, subcontraenti, trasportatori, etc.).

8.6.3 In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), l'Impresa capogruppo risponde altresì in solido per i danni causati dalle Imprese mandanti.

8.6.4 In caso di Consorzio, di qualsiasi genere, il Consorzio risponde altresì in solido per i danni causati dalle consorziate esecutrici.

8.7 Normativa applicabile

Il presente appalto è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e correlata normativa.

8.8 Foro competente

Foro esclusivamente competente per qualsivoglia controversia contrattuale attinente al presente appalto è quello di Arezzo (AR). Peraltro, qualora per questioni connesse al presente contratto la Stazione Appaltante fosse citata da terzi di fronte a giudice di

Foro diverso, quest'ultimo sarà comunque competente in relazione alla eventuale connessa chiamata in causa operata dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore.